

tevano essere che intermediari e interpreti della volontà sovrana; nè, fuori del campo della giustizia, potevano esercitare azione veramente efficace. Non diverso carattere avevano il Sacro Regio Consiglio di Sicilia, il Consiglio collaterale o Regia Cancelleria di Napoli e la Regia Udienza di Sardegna, posti accanto al vicerè per consigliarne e per controllarne formalmente l'azione.

In Toscana, dove la tradizione repubblicana era più tenace, si ebbe dapprima, con la costituzione medicea del 1532, un sistema di governo che arieggiava le forme libere d'un tempo, poichè, accanto al duca e a quattro consiglieri, erano posti un consiglio di 48 membri (Senato) e un consiglio dei Dugento, che corrispondevano quasi ai consigli minore e maggiore dell'età comunale (§ 81); ma in realtà quelle forme erano vuotate d'ogni contenuto, poichè solo il principe aveva autorità di proporre nei consigli e di convocarli, e solo al principe competeva di eleggere i membri delle due assemblee; sicchè questi nuovi organi ebbero non altro che le funzioni ristrette e subordinate dei Senati.

Negli Stati pontifici, ne teneva luogo il Collegio dei cardinali, finchè Sisto V riordinò le *Congregazioni*, alcune delle quali furono preposte ai singoli rami del governo temporale.

Intanto l'assolutismo disanimava i freni, che le autonomie locali e i feudi avevano in passato opposto al principe, sicchè questo si reggeva ora, con prudente equilibrio, sulla base delle classi privilegiate, a lui devote (§ 110): una nobiltà, decorata di onori e arricchita dal favore del principe, lasciata libera di estorcere denaro nelle pubbliche amministrazioni e nei feudi, purchè si mostrasse ossequiente al sovrano e pronta ai suoi voleri; un clero, che la reazione cattolica aveva inorgoglito, pur esso spadroneggiante nelle corti dei principi e nel governo, forte di immunità finanziarie e giurisdizionali. Feudi, felecommessi, benefici e prebende, assicurati ereditariamente o ufficialmente a queste classi,